



Giunta Regionale della Campania

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N. 1731 DEL 30/10/2006

*Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale (5204)*

U.O.D. Assistenza ospedaliera (520406)

Il sottoscritto Antonio Postiglione, nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 520406, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D 06 della D.G. 52004 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

1. ELILOMBARDA S.r.l. con sede legale in Calcinade del Pesce – 2100 – VA – via Lungo Lago, 45;
2. ALIDAUNIA S.r.l. con sede legale in Foggia alla S.S. 673 Km 18 cap 71122.

Oggetto della spesa: copertura dell'aumento dei costi sostenuti dalle società ELILOMBARDA S.r.l. ed ALIDAUNIA S.r.l. per assicurare il servizio di elisoccorso attivato contemporaneamente sulle Basi Operative di Napoli, elisuperficie dell' A.O.R.N. Cardarelli per il servizio H24 e di Salerno, aeroporto di Pontecagnano per il servizio diurno H12.

Tipologia del debito fuori bilancio: accordi transattivi definiti in ragione di maggiori oneri nei limiti richiesti e nei limiti degli accertamenti e che dimostrano l'utilità di arricchimento della Regione, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con delibera n. 6420 del 23.11.2001 la Giunta Regionale ha approvato gli atti di gara per il servizio di soccorso sanitario con elicottero sul territorio della Regione Campania ed in data 14.12.2001 è stato sottoscritto il contratto con l'A.T.I. aggiudicataria del servizio di elisoccorso; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 374/2003, ha annullato gli atti di gara disponendo la contestuale caducazione del contratto riconducibile all'A.T.I. La Regione, al fine di assicurare l'irrinunciabile servizio pubblico, ha invitato le società Alidaunia ed Elilombarda che svolgevano tale attività, a garantire il servizio di elisoccorso anche in assenza di contratto, nelle more dell'indizione di nuova gara, facendo riferimento alle tariffe economiche espresse in occasione della predisposizione del bando del 2002. In considerazione dell'oggettivo aumento dei costi (quali ad esempio, oneri per la sicurezza, polizze assicurative, costo del carburante, manutenzioni, retribuzioni del personale, costo trasferimenti e alloggio piloti, ricambi e accessori) le società Alidaunia ed Elilombarda hanno sistematicamente avanzato richieste dirette ad ottenere il pagamento dei maggiori oneri sostenuti nel

corso dell'intero periodo di espletamento del servizio. La Regione che ha concretamente usufruito del servizio elisoccorso per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, ha riconosciuto, sulla base dei principi giurisprudenziali oramai consolidati, l'obbligo giuridico dell'adeguamento automatico del prezzo del servizio di elisoccorso all'indice ITAT, ovvero in assenza di rilevazioni dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi dalla P.A. all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT. In applicazione dei suddetti criteri, l'adeguamento del prezzo all'indice FOI deve essere determinato avuto riguardo all'intero periodo di effettivo espletamento del servizio da parte di Alidaunia ed Elilombarda a far data dall'01.01.2004. L'adeguamento dell'originale prezzo stabilito per la Soc. Alidaunia in euro 125.000 mensili all'indice FOI fino al 31.12.2015 determina un credito pregresso ammontante a complessivi euro 3.351.868,66, più il diritto agli interessi legali e moratori decorrenti dalle singole scadenze nonché preteso il riconoscimento dell'effettivo costo del servizio. Sullo scorta della documentazione fiscale e con riferimento al costo per l'elisoccorso sostenuto in altre Regioni, confermato dalla stessa gara indetta da So.Re.Sa per conto della Regione Campania, tale costo sembrerebbe ammontare a complessivi euro 165.000 mensili, per un ammontare complessivo della pretesa di euro 8.724.270,86.

Per la Soc. Elilombarda, l'adeguamento dell'originale prezzo stabilito in euro 124.000 mensili all'indice FOI fino al 31.12.2015 determina un credito pregresso ammontante a complessivi euro 3.500.000,00, più euro 700.000,00 per maggiori costi derivanti dalle ore di volo per rifornimento carburante, più il diritto agli interessi legali e moratori decorrenti dalle singole scadenze nonché il riconoscimento dell'effettivo costo del servizio. Sullo scorta della documentazione fiscale e con riferimento al costo per l'elisoccorso sostenuto in altre Regioni, confermato dalla stessa gara indetta da So.Re.Sa per conto della Regione Campania, tale costo sembrerebbe ammontare a complessivi euro 165.000 mensili, per un ammontare complessivo della pretesa di euro 9.400.000,00.

Si è quindi addivenuto a soluzione transattiva, nell'interesse della Regione Campania, sia in termini di adeguamento tariffario, quale obbligo previsto per legge a cui la Regione non può comunque sottrarsi, sia degli aggravii derivanti, in tema di contenzioso, da un ulteriore slittamento dei termini. E' infatti acclarato che l'espletamento del servizio di elisoccorso è certamente riconducibile ad una utilità per la Regione Campania che ne ha concretamente usufruito per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
accordo transattivo e suoi allegati

Totale del debito:

1. ELILOMBARDA S.r.l. € 4.200.000,00;
2. ALIDAUNIA S.r.l. € 3.351.868,66;

per un totale complessivo di € 7.551.868,66

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA CHE

- A) Trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs 23.06.2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs /08/2014, n. 126, per ;

- B) Che il debito è maturato nell'ambito dello svolgimento istituzionale e non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. Del c.c.;
- C) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti per la normativa dei debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del), del D.Lgs 23.06.2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs /08/2014, n. 126, per

Il Dirigente ad interim della U.O.D. 52 04 06
Avv. Antonio Postiglione

